
FOGLIO INFORMATIVO N. 6 APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO DI IMPORTO SUPERIORE A 75.000 EURO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch

Sede legale: piazza Cavour n. 2, 20121-Milano

Telefono n. 02/722061- email info@ca-indosuez.it

Sito internet www.ca-indosuez.com

Iscritta all'Albo delle Banche al n.8097

OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

Nome e Cognome	Qualifica	N. iscrizione Albo
Indirizzo	Telefono	email

CHE COS'È UNA APERTURA DI CREDITO

L'Apertura di Credito è il contratto con il quale la Banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro, con l'obbligo, per il cliente, di restituire l'importo utilizzato e di pagare gli interessi calcolati sulla base di un tasso di interesse variabile stabilito nel contratto. L'apertura di credito concessa da CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch ha durata indeterminata, salvo revoca da parte della Banca e/o rimborso integrale da parte del Cliente.

Il rimborso dell'Apertura di Credito avviene alle condizioni previste nel contratto. In particolare, il Cliente ha facoltà di procedere alla restituzione di tutto o parte dell'importo utilizzato, senza penali né costi di rimborso, in ogni momento, dandone comunicazione per iscritto alla Banca.

Le operazioni relative all'Apertura di Credito sono regolate sul conto corrente acceso dal cliente presso la Banca. La concessione dell'Apertura di Credito è subordinata ad una valutazione di solvibilità del cliente nonché al rilascio di idonee garanzie (eventualmente anche da terzi garanti).

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

Nelle Aperture di Credito a tasso variabile o misto con partenza nel tasso variabile, è prevista l'applicazione della cd. "**clausola floor**" che fissa un limite al di sotto del quale gli interessi dovuti dal

cliente non possono scendere. La clausola *floor* comporta il rischio per il cliente di pagare un tasso d'interesse più elevato nel caso in cui i tassi di riferimento calino in maniera consistente.

L'Apertura di Credito descritta nel presente foglio informativo è rivolta sia a:

- clienti che non rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A) del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005),
- sia a clienti che rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A) del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005), che richiedono la stipula del contratto "per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale" al di fuori dell'ambito di applicazione degli artt. 121 e seguenti del D.Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario).

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'Apertura di Credito entro i limiti del fido concesso e la Banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la Banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare l'Apertura di credito

Si ipotizza la concessione di un affidamento in conto corrente dell'importo di 200.000€ interamente utilizzato per 12 mesi e caratterizzato da rate annuali di soli interessi e rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, tasso debitore annuo nominale del 4,0%.

Importo totale del credito: Euro 200.000

Commissione onnicomprensiva: $200.000€ \times 0,125%$ (trimestrale) = 125€ (massimo trimestrale)

Spesa tenuta conto: Euro 15,00 (trimestrale)

Costo totale annuo del credito: $(200.000€ \times 4,0%) = 8.000€ + 500€ + 60 = 8.560€$

Importo totale dovuto dal cliente: 208.560€

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 4,28%

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per le Aperture di Credito a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato sull'informativa esposta presso le filiali e sul sito internet della Banca.

Importo massimo finanziabile	Non applicabile
Durata	A revoca
Garanzie accettate	Pegno su titoli o sull'intera gestione patrimoniale
Valute disponibili	Euro
Tasso di interesse nominale annuo	Tasso variabile
Parametro di indicizzazione	Ester + 0.085% per anno con <i>floor</i> a zero
Spread	Massimo 4% annuo
Tasso di interesse di preammortamento	Non applicabile
Commissione di istruttoria veloce	Zero
Commissione onnicomprensiva	Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione al cliente delle somme, pari allo 0,125% trimestrale dell'importo dell'affidamento, con un massimo di: Euro 125 trimestrali per le persone fisiche, Euro 250 trimestrali per le persone giuridiche
Tasso di mora	10,00%
Tasso debitore annuo nominale per utilizzo oltre il limite di fido	10,00%
Tasso di mora su interessi esigibili non addebitabili	Tasso Soglia Legge 108/96 – 4,00%
Gestione pratica	Zero
Incasso rata	Zero
Invio comunicazioni	Zero

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Imposte e oneri fiscali	Secondo la vigente normativa
Conto Corrente	All'atto della stipula dell'apertura di credito è necessario disporre di un conto corrente presso CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch su cui canalizzare le operazioni contabili relative all'Apertura di Credito. Per le relative condizioni economiche si rimanda al Foglio Informativo relativo al conto corrente.

RECESSO DAL CONTRATTO

La Banca può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito e il cliente deve, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso, restituire alla Banca le somme utilizzate e corrispondere gli interessi eventualmente dovuti. Il cliente ha facoltà di rimborsare anticipatamente l'Apertura di Credito in qualsiasi momento, senza penali né costi di rimborso.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Tempi massimi: 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, sempre che si siano verificate tutte le condizioni necessarie alla chiusura del rapporto, ivi compresa il rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca per capitali, interessi, oneri e spese.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R) presso la sede di Milano, Piazza Cavour n. 2, o in via informatica all'indirizzo PEC: reclami.indosuezbranch@pec.it. La Banca risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca deve rispondere al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo se il reclamo è relativo alla prestazione dei Servizi di Pagamento, fatto salvo, in situazioni eccezionali e nel rispetto della normativa, l'eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione interlocutoria da parte della Banca e comunque non superiore a 35 (trentacinque) giornate lavorative.

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso

all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere

- al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.conciliatorebancario.it; ovvero
- a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

GLOSSARIO

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione dell'Apertura di Credito
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Pegno	Garanzia su beni mobili, quali gli strumenti finanziari. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Quota capitale	Quota dell'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interesse maturati.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme a una determinata data.
Rimborso parziale	Una parte del capitale effettivamente utilizzato viene rimborsato a una determinata data.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o

	comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Banca da parte del cliente (diversa dalle somme dovute a titolo di interessi).
Tasso di mora applicabile agli interessi esigibili non addebitabili	<p>Tasso di interesse applicato sulle somme eventualmente dovute dal cliente qualora quest'ultimo non abbia autorizzato la Banca all'addebito degli interessi in conto corrente e non abbia provveduto al relativo pagamento alle date concordate. Il parametro di riferimento utilizzato dalla Banca per il calcolo degli interessi di mora riferibili agli interessi esigibili non addebitabili – ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 385/93 – è il Tasso Soglia su base annua rilevato dalla Banca d'Italia su base trimestrale ai sensi della Legge n. 108/96.</p> <p>Il Tasso Soglia è determinato a partire dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di un quarto del TEGM stesso più ulteriori quattro punti percentuali.</p> <p>Nelle rilevazioni trimestrali la Banca d'Italia espone per le diverse categorie di operazioni che possono generare l'applicazione di interessi, due Tassi Soglia in relazione agli specifici importi di tali operazioni. Per il calcolo degli interessi esigibili ma non addebitabili ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 385/93, la Banca considera con riferimento agli interessi esigibili - per cui il cliente non ha preventivamente autorizzato l'addebito in conto – relativi alle aperture di credito in conto corrente, il minor "Tasso Soglia su base annua riferibile alla Categoria di Operazioni denominata "Aperture di credito in conto corrente".</p> <p>Al tasso determinato secondo il criterio sopra esposto sono sottratti quattro punti percentuali.</p>